



SERVIZIO DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE COMPLEMENTARI. BIENNIO 2025-2026

CAPITOLATO SPECIALE

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....
Art. 2	Ammontare dell'appalto.....
Art. 3	Revisione dei prezzi
Art. 4	Costi della manodopera
Art. 5	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 6	Categoria delle prestazioni

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7	Contratto.....
Art. 8	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 9	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 10	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 11	Fallimento dell'appaltatore
Art. 12	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....
Art. 13	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 14	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15	Consegna e inizio dell'esecuzione.....
Art. 16	Durata del servizio.....
Art. 17	Proroghe e sospensioni.....
Art. 18	Penali.....
Art. 19	Cronoprogramma
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21	Anticipazione.....
Art. 22	Pagamenti in acconto
Art. 23	Pagamenti a saldo
Art. 24	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....

CAPO 5 - GARANZIE

Art. 25	Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
Art. 26	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa



CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 27 Interventi non preventivabili
- Art. 28 Variazione delle attività
- Art. 29 Qualificazione del personale
- Art. 30 Prescrizioni tecniche.....

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 31 Norme di sicurezza generali
- Art. 32 Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 33 Piano di sicurezza
- Art. 34 Piano operativo di sicurezza
- Art. 35 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

- Art. 36 Subappalto
- Art. 37 Responsabilità in materia di subappalto

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO

- Art. 38 Accordo bonario e transazione.....
- Art. 39 Definizione delle controversie
- Art. 40 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....
- Art. 41 Risoluzione del contratto

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 42 Ultimazione del servizio e gratuita manutenzione.....
- Art. 43 Collaudo

CAPO 11 - NORME FINALI

- Art. 44 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....
- Art. 45 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 46 Proprietà dei materiali di risulta - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 47 Custodia del cantiere.....
- Art. 48 Spese contrattuali, imposte, tasse



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del "**Servizio di taglio manto erboso aree verdi comunali e opere complementari – Biennio 2025-2026**", consistente nel taglio manto erboso in aiuole, aree a prato parchi e giardini, banchine stradali e tondelli, nella spollonatura di alberature, e in generale la manutenzione del verde ed ogni quant'altra opera relativa al verde pubblico e alle necessità di interventi di messa in sicurezza che si presenteranno nel corso delle attività.

CPV: 77313000-7 (Servizi di manutenzione parchi);

CPV: 77340000-5 (Potatura di alberi e siepi)

Le attività dell'appalto sono le seguenti:

- Rasatura prati verde viario, parchi e giardini, aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici, e di pregio (taglio con raccolta);
- Taglio prato aree con sminuzzamento e rilascio in sito delle risulite;
- Taglio prato e sottobosco in aree boscate di nuovo impianto;
- Taglio sottobosco in aree boscate;
- Taglio erba in terreni incolti di proprietà comunale;
- Diserbo;
- Taglio erba in bordure stradali, banchine e scarpate;
- Potatura siepi, arbusti, rampicanti;
- Spollonatura (tigli, pioppi e olmi);
- Spalcatura ricacci stagionali;
- Asportazione delle foglie dagli spazi esterni di pertinenza degli immobili comunali;
- Allestimento e cura aiuole centro cittadino;
- Manutenzione scarpata, via allo Stadio/p.le Linate;

L'onere della Pubblica Discarica, relativamente alle risulite di tutti i tipi di interventi compresi nell'appalto, è ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie per il mantenimento del decoro cittadino, garantire l'usufruibilità dei luoghi, mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie.

Gli ambiti di intervento delle lavorazioni sono individuati nei due allegati grafici e nella documentazione d'appalto.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico Prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati di progetto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.



Città di Seregno

L'esecuzione è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Gli ambiti di intervento delle lavorazioni sono individuati negli allegati grafici e nella documentazione d'appalto. Le quantità riportate nel computo metrico sono da intendersi puramente indicative.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base di gara, per l'intero periodo di esecuzione del servizio, è pari a **€ 617.195,61** (seicentodiciasettemilacentonovantacinque/61) I.V.A. ai sensi di legge esclusa, di cui **€ 5.868,04** (cinquemilaottocentosessantotto/04), I.V.A. ai sensi di legge esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo stimato annuo del servizio è quantificato in € 311.531,82 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 2934,02).

Ai sensi dell'art. 41 c. 13 e 14 del Codice dei contratti l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 5.868,04** (cinquemilaottocentosessantotto/04), calcolati sulla base dell'incidenza del costo della manodopera risultanti dal "Prezziario regionale delle opere pubbliche" di Regione Lombardia (edizione 2024) e dal listino prezzi di Assoverde (edizione 2023 - 2024)-

Gli importi sopra indicati si intendono remunerativi per tutte le forniture e opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti, il nolo mezzi e i consumi o quanto altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza come l'assicurazione obbligatoria sia per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi che per le persone trasportate ed addette alla manovra delle apparecchiature.

Opzioni

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti, potrà aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'importo stimato in aumento di tale operazioni è pari a di **€ 35.023,77** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 733,51). Il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale operazioni è pari a di **€ 65.383,10** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 733,51). L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto così come definito dall'art. 120, comma 10 del D Codice dei contratti, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante;



In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del citato codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Valore globale dell'appalto

Il valore globale stimato dell'appalto, pertanto, ammonta ad € 717.602,48 (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 7.335,06).

Finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del Comune di Seregno.

ART. 3 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'Istat:

- gli indici dei prezzi al consumo,
- gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi
- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

In caso di aggiornamento della parte economica del Contratto Nazionale di lavoro adottato dall'Impresa Aggiudicataria, il Comune di Seregno potrà riconoscere l'adeguamento dei prezzi solo per la percentuale riferita al costo della manodopera risultante dagli atti di gara.

La revisione del prezzo non può essere richiesta per i servizi già prestati.

Al raggiungimento delle condizioni sopra previste, l'appaltatore potrà richiedere quanto sopra detto alla stazione appaltante con indicazione motivata delle variazioni applicate.

La mancata presentazione della richiesta esonera a tutti gli effetti la stazione appaltante dal riconoscimento dell'eventuale compenso revisionale.

Tale adeguamento sarà possibile a decorrere dal secondo anno del servizio.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi verranno utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile come disposto dal comma 5, lettera c), dell'art. 60 del citato decreto.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.



ART. 4 – COSTI DELLA MANODOPERA

Il servizio oggetto del presente appalto prevede la realizzazione delle attività contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Operai Agricoli e Florovivaisti" in vigore dal 01.01.2022 al 31.12.2025 Codice CNEL per flusso Uniemens: Cod. A011.

I costi della manodopera sono definiti considerando lo specifico settore di attività come stabilito all'art. 41, comma 13 del Codice dei contratti, facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, valori derivati dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicate con D.D. n. 12 del 05.04.2023 per il settore delle imprese edili e affini, con D.D. n. 70 del 01.08.2017 per il settore dei servizi ambientali, con contratto regionale di lavoro per la Lombardia per il settore agroforestale.

I costi della manodopera ammontano a € 300.858,60 determinati ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice dei contratti calcolati sulla base dell'incidenza del costo della manodopera risultante dal "Prezziario regionale delle opere pubbliche" di Regione Lombardia (edizione 2024) e dal listino prezzi di Assoverde (edizione 2023 - 2024).

Il contratto di riferimento è Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI, 01.01.2022 – 31.12.2025" o equipollente.

ART. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi di quanto previsto nell'Allegato I.7 art. 32 c. 7 del Codice, così come segue:

	A corpo (C)	A misura (M)	Totale
<i>Importo a base di gara soggetto a ribasso (iva esclusa)</i>		€ 611.327,57	€ 611.327,57
<i>Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa)</i>		€ 5.868,04	€ 5.868,04
TOTALE iva esclusa			€ 617.195,61

L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite fermi restando i limiti previsti dall'art. 120 del Codice.

La stipulazione del contratto è comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.



ART. 6 - CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo (IVA esclusa)
1	Servizi di manutenzione parchi	77313000-7	P	€ 503.316,46
2	Servizi di potatura di alberi e siepi	77340000-5	S	€ 108.011,11
Importo tot. a base di gara soggetto a ribasso				€ 611.327,57
Oneri a corpo per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 5.868,04
Importo totale a base di gara				€ 617.195,61

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante entro i termini di legge (art. 18, comma 2, del Codice dei contratti).

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (bolli, tassa di registrazione, diritti di segreteria ecc..) se dovute nonché le tasse e le imposte che risulteranno dovute nel corso del rapporto contrattuale, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il Capitolato speciale d'appalto
 - b) il Capitolato Tecnico Prestazionale
 - c) il Computo metrico estimativo
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:



Città di Seregno

- a) il Piano operativo sicurezza;
 - b) D.U.V.R.I.
 - c) tutti gli elaborati di progetto;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
 - c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo.

ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione delle attività.
3. Il sopralluogo è obbligatorio ed è da effettuarsi in maniera autonoma, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dall'articolo 68 del Codice dei contratti.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. La direzione del cantiere è assunta dal **Direttore Tecnico** dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.



Il Direttore Tecnico dovrà possedere specifica professionalità, in particolare è richiesta la Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, o diploma di Perito Agrario o Agrotecnico o Geometra. In conclusione del lavoro affidato il Responsabile Tecnico dovrà presentare una relazione tecnica conclusiva sulle attività svolte, evidenziando le criticità riscontrate e ulteriori proposte operative per migliorare le future attività.

3. L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

ART. 14 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.



2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna delle attività, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei modi e alle condizioni previste ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del Codice dei contratti. In tal caso il direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

ART. 16 – DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto terminerà trascorsi 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna o ad eventuale esaurimento della somma stanziata se precedente a tale data. Il contratto non sarà tacitamente rinnovabile alla scadenza che interverrà senza bisogno di disdetta da entrambe le parti.

Alla scadenza del contratto tutte le aree oggetto delle lavorazioni dovranno essere restituite all'Amministrazione comunale in perfette condizioni colturali.

ART. 17 – PROROGHE E SOSPENSIONI

Si prevedono le seguenti opzioni:

- Opzione di cui all'articolo 120, comma 9 del Codice dei contratti, relativamente alla facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'importo stimato in aumento di tale operazioni è pari a di **€ 35.023,77** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 733,51).
- Opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10 del Codice dei contratti per la durata massima di mesi 3. L'importo stimato in caso di attivazione della suddetta opzione è pari ad **€ 65.383,10** (escluso I.V.A e compresi i costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 733,51).

La comunicazione di proroga sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza.

La sospensione dell'esecuzione in via temporanea può essere disposta dal direttore dell'esecuzione o dal RUP nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 121 del Codice dei Contratti.

ART. 18 - PENALI

1. Ai sensi dell'art. 126 c. 1, del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni comprese negli elaborati di progetto, viene applicata una penale pari allo **1 per mille** (euro uno ogni mille euro) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale di cui al comma 1, trova applicazione in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dell'esecuzione rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione per la consegna del servizio;
 - b) nella ripresa dell'esecuzione seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dell'esecuzione;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione per l'esecuzione, per il ripristino delle prestazioni non accettabili.



- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma;
3. Trova altresì applicazione di penale nei casi :
- a) che un lavoratore sia trovato sprovvisto di documento di identificazione munito di fotografia, da cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice e dove sia riportato il nome dell'interessato, la sua qualifica e le sue posizioni assicurative e previdenziali, sarà applicata una penale di **€ 50,00** per ogni lavoratore e per ogni accertamento;
- b) che siano accertate situazioni non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa relativamente all'utilizzo di D.P.I., alla cartellonistica di cantiere stradale e quant'altro, sarà applicata una penale di **€ 150,00** per ogni accertamento;
- c) di mancata o parziale raccolta delle risulite sarà applicata una penale pari a **€ 50,00** per ogni ambito di intervento. Resta fermo comunque l'obbligo di procedere tempestivamente alla raccolta delle risulite ove previsto. Il perpetrarsi della mancata raccolta è motivo di risoluzione del contratto.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le infrazioni potranno essere accertate sia dalla Stazione Appaltante mediante il proprio personale sia dal Comando di Polizia Locale.

ART. 19 - CRONOPROGRAMMA

1. Le attività sono eseguite nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; il cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante, in contraddittorio con l'affidatario.

ART. 20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dell'attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;



- e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dell'attività, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 – ANTICIPAZIONE

1. Relativamente all'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore si applica quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti.

ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle attività eseguite, contabilizzate, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€ 30.000,00** (trentamila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle attività è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dell'esecuzione redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento, il quale deve recare la dicitura: « a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi del DM 49/2018, il quale deve fare esplicitamente riferimento al relativo stato di avanzamento di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.



6. Qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora le attività eseguite raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo del servizio è contabilizzato nel conto finale. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC;
 - b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
9. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
10. A decorrere dal 31.03.2015, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3.04.2013 n. 55, questa stazione appaltante non può accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici previsti dalla sopra indicata normativa alla quale si rimanda.

ART. 23 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di pagamento e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai



Città di Seregno

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

4. La cauzione o garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore e il direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
7. Non sono dovuti interessi per ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 comma 12 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante.

CAPO 5 – GARANZIE

ART. 25 - GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

1. L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei Contratti pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente pari ad **€ 12.343,91** (dodicimilatrecentoquarantatre/91).



2. La garanzia provvisoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, c. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 106, comma 7 del Codice). La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione contratto (art. 106, comma 10 del Codice).
7. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 7 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 26 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

L'aggiudicatario del servizio deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in



dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a trattarli ed a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi a prendere tempestivamente in carico danni a Terzi segnalati dall'Amministrazione.

L'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi durante l'esecuzione del servizio. Sono a carico della stessa tutte le spese relative ad ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 27 – INTERVENTI NON PREVENTIVABILI

Si intendono non preventivabili qualsiasi servizio, lavorazione e fornitura da eseguirsi immediatamente:

1. quando ci sia pericolo per la pubblica incolumità;
2. quando ci sia pericolo per l'integrità del patrimonio pubblico o privato, in conseguenza o per cause connesse alla tipologia del servizio;
3. a seguito di eventi naturali avversi;
4. a fronte di eventi pubblici (manifestazioni, cerimonie, eventi sportivi);
5. in presenza di situazioni di disagio grave per la cittadinanza, per cause connesse alla tipologia del servizio;

ART. 28 - VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Non sono riconosciute varianti alle, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione per l'esecuzione, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.



2. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione per l'esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Per la determinazione di nuovi prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'"Elenco Prezzi" si fa riferimento al "Listino per Opere a verde – edizione 2023/2024, pubblicato da ASSOVERDE" e al "Listino prezzi 2024" della Regione Lombardia. Se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dell'esecuzione in base ad analisi dei costi, applicando alle quantità dei materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e l'impresa affidataria.

ART. 29 – QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

1. Le attività oggetto dell'appalto, il cui onere è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore sono da svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato.
L'Appaltatore è tenuto a utilizzare personale dotato di adeguata capacità professionale in relazione alla natura e all'importanza delle operazioni alle quali è adibito.
Per ciascun intervento, dovrà essere impiegato un sufficiente numero di personale operativo regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, per eseguire a regola d'arte le attività e in regola con i controlli sanitari previsti per legge e in regola con le norme contrattuali vigenti, idoneo e formato per eseguire le operazioni.
Il personale di cui sopra, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di riconoscimento, dovrà mantenere nel corso delle attività un contegno riguardoso e corretto. L'Impresa Appaltatrice si impegna a richiamare ed eventualmente sostituire i lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile.

Di seguito si riporta lo **standard minimo** della capacità operativa per il Comune di Seregno con n. **4 squadre**:

- **1 squadra** dedita al taglio con tecnica dello sminuzzamento e rilascio in sito delle risulite, composta da n. 1 operatore con mezzo di taglio e n. 2 operatori per le lavorazioni di finitura, per un totale di n. 3 lavoratori;
- **3 squadre** dedite alle lavorazioni di taglio con raccolta, ciascuna composta da n. 1 operatore con mezzo di taglio e n. 2 operatori per le lavorazioni di finitura, per un totale di n. 3 lavoratori per squadra.

Le squadre sopra riportate (per un totale di 12 operatori) garantiranno lo standard minimo di cui al presente articolo per le lavorazioni previste dal cronoprogramma.

- Su richiesta della committenza e concordate le tempistiche con l'affidatario: garantire la copresenza con le squadre già presenti e dedite alle operazioni di taglio, di un'ulteriore n. **1 squadra aggiuntiva** per le opere complementari (potature siepi e arbusti) previste



nell'Elenco delle opere complementari di cui all'oggetto dell'appalto.

In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il lavoro in modo ottimale la ditta dovrà provvedere all'immediata sostituzione con altro personale ugualmente qualificato.

Tutte le attrezzature, il personale, i prodotti e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione di ciascun intervento oggetto del presente capitolato dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria per l'intera durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del lavoro, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.

2. **Responsabile della Sicurezza:** si richiede l'attestato di partecipazione a corsi relativi alle normative sulla sicurezza D. Lgs n. 81/2008 ed esperienze lavorative di coordinamento in fase di esecuzione del servizio. Tale figura programma, controlla e verifica gli interventi relativi alla sicurezza nei cantieri alla luce della legislazione vigente.
3. **Il personale addetto allo svolgimento delle lavorazioni di potatura,** dovrà possedere almeno una delle seguenti qualifiche:
 - qualifica professionale di operatore agricolo (IeFP);
 - qualifica professionale di Giardiniere o operatore del verde;
 - diploma di istruzione superiore;

ART. 30 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale, stabiliscono le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l'Impresa Appaltatrice è impegnata ad eseguire il lavoro per garantire, un lavoro di qualità.
L'Appaltatore dovrà assicurare l'organizzazione delle attività secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione, rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato, in tutte le aree d'intervento. Il personale comunale controllerà costantemente l'andamento dell'attività.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciare immediatamente al Direttore dell'esecuzione con rapporto scritto, qualsiasi irregolarità o situazioni di pericolo quali ad esempio piante pericolanti, danneggiamento di elementi di arredo o piante e danni a terzi.
3. La Stazione Appaltante dovrà essere costantemente aggiornata su data, luogo di ciascun intervento che dovrà essere svolto negli orari e giorni stabiliti e concordati, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati, attraverso l'invio giornaliero di apposito rapportino.
In caso di mancata attività per cause meteorologiche avverse, l'impresa deve informare tempestivamente la Direzione per l'esecuzione indicando la nuova data in cui verrà recuperata l'attività.
4. **Attrezzature e mezzi.** La ditta dovrà espletare il lavoro per mezzo di idoneo numero di operatori qualificati che si avvarranno di adeguate attrezzature e mezzi a norma (*decespugliatori e motoseghe elettriche in una percentuale minima del 30%*), *rasa erba con raccolta e rilascio in loco a bassa emissione di CO₂, furgoni con cassone nel rispetto dei limiti*



di circolazione, ed ogni altra attrezzatura richiesta dalla Direzione per l'esecuzione), perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia delle attività rese, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e di basso impatto ambientale.

Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dall'Amministrazione comunale mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette caratteristiche.

5. Garantire lo standard minimo richiesto al precedente art. 30.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 32 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, e 19 del decreto n. 81 del 2008, all'allegato XIII dello stesso decreto, nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni che si svolgono in presenza di traffico veicolare, ai sensi del Decreto interministeriale del 22/01/2019.

ART. 33 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. Non essendo ad oggi previsto l'intervento, anche non contemporaneo, di più di una impresa, non è prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. In caso di subappalto si



procederà alla redazione e approvazione del P.S.C. calibrato sulla tipologia di opere subappaltate.

ART. 34 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. La ditta aggiudicataria dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere, in particolare, fermo restando i disposti del codice della strada, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - *Divieto di sosta con rimozione forzata*, l'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero sufficiente di cartelli di divieto;
 - *Segnalazioni viabilistiche*, delimitazione ben visibile dell'area di cantiere ed apponendo cartelli di divieto di accesso ai pedoni;
 - in caso di necessità dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile;
 - *Eventuale utilizzo di Movieri*, l'aggiudicatario deve individuare il personale in n. di 2 persone per ciascun cantiere, dotati di palette o bandiere. Le dimensioni e le caratteristiche di tali strumenti di segnalazione sono riportate nell'art. 42 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 - *Possibili necessità di Presegnalazioni* in corrispondenza di alcuni incroci a congrua distanza dall'effettiva area di cantiere, occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico e restringimento della carreggiata.

ART. 35 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dall'articolo 88 all'articolo 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto (cantieri mobili o temporanei).
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell'attività e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Il non rispetto costituisce elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
4. L'appaltatore è solidamente responsabile con eventuali subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 36 – SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura delle prestazioni, quali gli interventi di potatura, che richiedono:

- *specificità,*
- *specificità formazione,*
- *possesso dei titoli formativi delle maestranze,*

le prestazioni "Servizi di potatura di alberi e siepi CPV 77340000-5" oggetto del contratto di appalto non sono subappaltabili e pertanto dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario.

Quanto richiesto è dettato dall'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, che non possono essere favorite dalla specifica formazione delle maestranze.

Inoltre la professionalità richiesta all'appaltatore è anche garanzia di stabilità e fondatezza della missione aziendale.

2. Ai sensi dell'art 119, comma 2 del Codice dei Contratti, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

3. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta.

4. Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice dei Contratti, i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

5. La mancata presentazione della "dichiarazione inerente il subappalto" conforme a tutto quanto sopra ovvero la presentazione di dichiarazione comportante il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa non costituisce motivo di esclusione, fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

6. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione procederà come stabilito dal comma 11 del citato art. 119.

ART. 37 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



2. Il direttore dell'esecuzione e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE CONTRATTO

ART. 38 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Codice dei contratti.

ART. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei contratti, non possono essere deferite ad arbitri.
2. Solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
3. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria, ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza (MB) ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 40 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti nazionali di settore per gli operai dipendenti e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.



2. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui al DL 25 giugno 2008 n. 112, così come convertito nella legge 9 agosto 2008 n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

ART. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può risolvere il contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 122 del Codice sono soddisfatte.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 122 del Codice dei contratti.
3. Inoltre si può risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 122, commi 3-4 del Codice dei contratti.
4. Il non rispetto del piano operativo di sicurezza che è parte integrante del contratto di appalto costituisce elemento sufficiente per l'avvio della risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
5. La stazione appaltante si riserva altresì di procedere alla risoluzione del rapporto secondo quanto disposto dalle normative vigenti (art. 122 del Codice dei contratti), in caso di accertata incapacità nella conduzione del servizio a seguito di assenza delle necessarie squadre di lavoratori indicate quali standard minimo della capacità operativa all'art. 30 del presente capitolato e nel caso si presenti il protrarsi della mancata o parziale raccolta delle risulite.
6. In caso di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del Codice dei contratti.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 42 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine del servizio e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dell'esecuzione in accordo con il R.U.P. redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione il direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di realizzazione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di prestazione che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dell'attività di ripristino.



ART. 43 - COLLAUDO

1. Relativamente all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere si applica quanto previsto nell'art. 116 del Codice dei Contratti.

CAPO 11 - NORME FINALI

ART. 44 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore per l'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio risulti a tutti gli effetti collaudabile, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del direttore per l'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
 - f) le spese, i contributi, i diritti, le prestazioni, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dalle prestazioni; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o prestazioni per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - g) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione per l'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle attività tenendo a disposizione del direttore per l'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne



visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- l) l'adozione, nel compimento di tutte le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione.

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione alle attività in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente alle attività, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

ART. 45 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dell'esecuzione che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali prestazioni previste e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dell'esecuzione.
- e) su richiesta della direzione per l'esecuzione l'appaltatore si rende disponibile ad effettuare prove campione sulle attività in oggetto;

ART. 46 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RISULTA UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

1. Le risulite vegetali provenienti dalle lavorazioni e dagli abbattimenti rimangono di proprietà dell'impresa.
2. In attuazione dell'articolo 36 comma 3 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito di cantiere, le risulite delle lavorazioni devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Rup può accordare all'Impresa il permesso di depositare temporaneamente tali risulite in località da definirsi di volta in volta. L'Impresa è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso nel giro di 48 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni di non lavoro.



3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 47 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 48 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'esecuzione e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.